



VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO

Costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Politecnico, emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012

N. 4 - 2015

SEDUTA STRAORDINARIA DEL 13 MARZO 2015

VERBALE

Il giorno 13 marzo 2015, alle ore 10:00, a seguito a seguito di regolare convocazione, trasmessa con nota prot. n. 4813 del 10 marzo 2015, dell'ordine de giorno suppletivo, trasmesso con nota prot. n. 5104 del 12 marzo 2015 e dell'ordine de giorno suppletivo, trasmesso con nota prot. n. 5109 del 12 marzo 2015 si riunisce, presso la Sala Consiliare, il Senato Accademico di questo Politecnico per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione verbali del 17.02.2015 e del 25.02.2015.
- Comunicazioni.
- Interrogazioni e dichiarazioni.

DIDATTICA

36 Modifiche ordinamenti nuovi corsi di studio – rilievi CUN.

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

29 Convenzione Quadro tra il Politecnico di Bari e l'ARCA Puglia Centrale, Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare, finalizzata a stabilire una collaborazione in materia di elaborazione di tesi di laurea nonché allo sviluppo di progettualità congiunte sui temi connessi alla rigenerazione edilizia e sociale del patrimonio abitativo pubblico.

37 Legge 23.12.2014 n. 190. Piano di razionalizzazione delle Partecipazioni esterne del Politecnico di Bari: parere.

38 SUA RD: Approvazione schede Dipartimenti anni 2011, 2012 e 2013.

Il Senato Accademico è così costituito:

	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE
1. Prof. Eugenio DI SCIASCIO Magnifico Rettore, Presidente	◇		
2. Prof.ssa Loredana FICARELLI Prorettore vicario	◇		
3. Prof. Pietro CAMARDA Direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	◇		
4. Dott. Antonio ROMEO Direttore Generale	◇		
5. Prof. Claudio D'AMATO GUERRIERI Direttore Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura		◇	
6. Prof. Umberto FRATINO Direttore Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh)	◇		
7. Prof. Giuseppe MONNO Direttore Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	◇		
8. Prof. Pietro MASTRORILLI Professore ordinario (Aree CUN 01,02,03)	◇		
9. Prof. Francesco CORSI Professore ordinario (Area CUN 09)	◇		



10. Prof. Salvatore MARZANO Professore ordinario (Area CUN 08)	◇		
11. Prof. Vincenzo BERARDI Professore associato	◇		
12. Prof. Mario BINETTI Professore associato	◇		
13. Prof. Umberto GALIETTI Professore associato		◇	
14. Dott. Arch. Calogero MONTALBANO Ricercatore	◇		
15. Sig. Luca FORTUNATO Rappresentante personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario	◇		
16. Sig. Valentino GRATTON Rappresentante personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario	◇		
17. Sig. Antonio ALBANO Rappresentante degli studenti		◇	
18. Dott. Arch. Giovanni CARBONARA Rappresentante dei dottorandi	◇		
19. Sig.ra Gabriella DI BLASIO Rappresentante degli studenti	◇		
20. Sig. Maria Luisa SCAPATI Rappresentante degli studenti	◇		

Alle ore 10:37 sono presenti: il Rettore, il Direttore Generale e i componenti Berardi, Binetti, Carbonara, Camarda, Corsi, Di Blasio, Fratino, Fortunato, Gratton, Marzano, Monno, Montalbano e Scapati.

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell'art. 9, comma 2 del "Regolamento di funzionamento del Senato Accademico", il dott. Vincenzo Gazzillo.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell'adunanza, dichiara aperti i lavori del Senato Accademico.

Approvazione verbali del 17.02.2015 e del 25.02.2015

In merito al p. 16 o.d.g. - verbale del 25 febbraio 2015, il Senato Accademico ha deliberato la nuova numerosità delle classi di laurea per l'a.a. 2015/2016, previa verifica da parte dei Dipartimenti. Il dott. Montalbano chiede se i Dipartimenti si siano espressi in merito e se l'argomento sarà sottoposto nuovamente all'attenzione del Senato Accademico, tenuto conto che la problematica inerente l'adeguatezza delle aule che ospitano gli studenti è di particolare rilevanza in quanto strettamente connessa al rispetto della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il Rettore riferisce che da parte dei Dipartimenti non è giunta alcuna comunicazione in merito e pertanto è confermata la numerosità delle classi così come deliberata dal Senato Accademico.

Il Senato Accademico, con l'astensione dei componenti non presenti nella rispettive sedute, approva il verbale del 17.02.2015 e del 25.02.2015.

Comunicazioni

Il Rettore comunica che il 16 marzo alle ore 12.30 presso l'Aula Magna "Attilio Alto" verrà pubblicata la versione 1.0 del nuovo portale Poliba. La struttura e la grafica del portale sono state realizzate secondo i più recenti standard tecnologici, fornendo all'utilizzatore una interfaccia adattiva fruibile da qualsiasi dispositivo, al fine di consentire l'accesso alle informazioni relative alle attività istituzionali del Politecnico. Il progetto e la realizzazione sono stati effettuati sostanzialmente in-house da un gruppo di lavoro costituito dal personale tecnico e amministrativo del Politecnico.

Il Portale costituisce la vetrina più rappresentativa dell'Ateneo e ne caratterizza l'identità oltre a essere la principale interfaccia per il pubblico e la stessa comunità universitaria e, pertanto, riveste una particolare rilevanza per il nostro Ateneo.

In occasione della presentazione del portale saranno illustrate le principali caratteristiche del nuovo portale nonché i prossimi passi nel processo di modernizzazione e aggiornamento dei nostri servizi.



Il Rettore comunica che il 18 marzo p.v., nell'aula Magna "A. Alto" e il 25 marzo p.v., presso sede di Taranto, si terrà "Polihappening", presentazione del Politecnico di Bari alle scuole medio superiori. L'iniziativa, organizzata dal Poliba, è un'occasione di orientamento per gli studenti delle scuole medie superiori e loro docenti-orientatori per conoscere il Politecnico di Bari. L'evento è particolarmente rilevante in questo periodo, alla vigilia delle scelte di accesso all'università.

Il programma prevede alle ore 9:30, dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, Eugenio Di Sciascio gli interventi dei docenti testimonial chiamati ad illustrare le caratteristiche specifiche dei corsi offerti dal Politecnico. Seguirà un incontro tra il Rettore e i docenti orientatori delle scuole medie superiori. La manifestazione sarà allietata dalla partecipazione del comico Alessio Giannone (Pinuccio).

Interrogazioni e dichiarazioni

Interrogazioni della sig.ra Gabriella Di Blasio

- 1) La sig.ra Di Blasio chiede al Magnifico Rettore se sia possibile predisporre un calendario delle prossime sedute di Senato Accademico.

Il Rettore riferisce che a breve comunicherà un calendario delle prossime sedute.

- 2) La sig.ra Di Blasio chiede raggugli sulla consegna delle pergamene relative alle lauree pregresse, visto che le ultime sono consegnate sono relative all'anno 2012.

Il Rettore comunica che sono in corso di stampa le lauree del periodo pregresso all'introduzione della stampa in house delle pergamene. Presumibilmente prima dell'estate saranno consegnate tutte le pergamene dei laureati fino a giugno 2013.

Il Rettore, inoltre, comunica che l'Università di Bari ha chiesto una consulenza al Politecnico per implementare la stessa procedura della stampa delle pergamene in house.

- 3) La sig.ra Di Blasio pone la seguente interrogazione:

"Magnifico Rettore,

mi dispiace dover porre questa interrogazione in assenza di uno dei Direttori di Dipartimento, in particolare del prof. D'Amato Guerrieri, ma, vista l'urgenza della questione, sono costretta a presentarla nella seduta odierna. Sarebbe molto utile sapere da Lei e da tutti componenti del Senato Accademico che ruolo è attribuito dal Politecnico di Bari allo Statuto e ai Regolamenti previsti da questo Ateneo. La richiesta, tuttavia, tengo a sottolineare, è retorica. E' semplice trovare la risposta nei primi articoli dello Statuto stesso.

Lo Statuto, in più, definisce doveri e responsabilità della comunità del Politecnico:

"Art. 5 – Doveri e responsabilità

1. Tutti i componenti della comunità del Politecnico sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, del Codice Etico e dei regolamenti di Ateneo;*
- b) alla cooperazione nelle attività scientifiche, didattiche, amministrative e istituzionali;*
- c) all'utilizzazione appropriata delle risorse e dei servizi offerti dal Politecnico."*

Mi chiedo, ancora, che legittimità abbia una delibera di Senato Accademico, organo preposto alla programmazione e al controllo delle attività dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.

Nel dettaglio chiedo al Rettore, come è possibile che il nostro Politecnico presenti ancora casi di IRREGOLARITA'.

Più precisamente, nel caso specifico, mi riferisco alla delibera di Senato Accademico del 1 luglio 2014, in cui veniva sottolineato l'obbligo al rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo e dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio vigenti all'atto di immatricolazione. Eppure a molti mesi di distanza sono costretta a ripresentare il problema in questo consesso:

- Il Dipartimento ICAR non ha ancora definito un calendario delle prove finali e non garantisce le 6 sedute previste dal RAD (confronto delle 8 previste dagli altri dipartimenti e alle 7 deliberate nel senato del 1 luglio). Sottolineo l'assenza di una data ufficiale per la seduta di aprile, che auspico venga fissata in data successiva al 14 aprile per consentire ai laureandi di rispettare le scadenze obbligatorie per poter accedere alla prova finale. Esempio: prenotazione verifica carriera 30 gg prima della seduta.*
- Il Dipartimento ICAR, in contrasto con quanto previsto dall'art.17 co.20 del RAD, non garantisce gli 8 appelli d'esame in un anno accademico. Cosa ancor più grave non garantisce appelli durante la pausa esami di aprile a tutti gli anni di corso, ma esclusivamente al 4° e 5° anno.*

Concludo chiedendo che linea d'azione ha intenzione di intraprendere il Rettore per ripristinare il rispetto, da parte di tutti i dipartimenti, dello Statuto e di conseguenza dei regolamenti previsti al suo interno".

Il Rettore si riserva di rispondere nella prossima seduta di Senato accademico, dopo aver svolto gli opportuni riscontri e approfondimenti su quanto affermato dalla sig.ra Di Blasio.



DIDATTICA

P. 36 o.d.g. - Modifiche ordinamenti nuovi corsi di studio – rilievi CUN.

Il Rettore rende noto che il CUN, nell'adunanza del 03/03/2015, ha formulato alcune osservazioni sugli ordinamenti didattici dei Corsi di nuova istituzione/attivazione presentati dal Politecnico di Bari per l'a.a. 2015/2016:

- a) Corso di Laurea in Ingegneria dell'Ambiente (*Classe L-7 - Classe L7 Ingegneria Civile e Ambientale*).
- b) Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale (*Corso interclasse Classe L-9 Ingegneria Industriale e L-8 Ingegneria dell'Informazione e in Ingegneria dell'Ambiente*);

Nello specifico, con riferimento al *Corso di Laurea in Ingegneria dell'Ambiente (Classe L-7)*, il CUN ha richiesto alcuni adeguamenti e, in particolare *“Per i corsi di nuova istituzione è obbligatoria l'acquisizione del parere del comitato regionale di coordinamento, la cui sintesi deve essere riportata nell'ordinamento. Si chiede di inserire tale sintesi. Poiché per conseguire la laurea lo studente deve, come indicato negli obiettivi formativi qualificanti della classe, conoscere obbligatoriamente una lingua dell'Unione europea, oltre alla lingua italiana, è necessario prevedere un congruo numero di CFU (portando il minimo ad almeno 3 CFU) per garantire l'acquisizione di tali competenze linguistiche nel corso di laurea o, in alternativa, dichiarare che tali competenze fanno parte delle conoscenze richieste per l'accesso. Per questi motivi si invita l'ateneo a implementare le modifiche richieste in modo da rendere l'ordinamento adeguato ad affrontare le procedure di accreditamento”*.

A seguito delle predette osservazioni, il Dipartimento DICATECh, con Decreto del proprio Direttore, ha adottato le opportune modifiche richieste dal Consiglio Universitario Nazionale all'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Ingegneria dell'Ambiente (Classe L-7), che sono state implementate nelle apposite sezioni della Scheda SUA-CDS, come di seguito riportato:

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento

Il Comitato Universitario Regionale di Coordinamento per la Puglia, nella seduta del 30 gennaio 2015, ha espresso parere favorevole all'istituzione/attivazione del Corso di Laurea in Ingegneria dell'Ambiente (Classe L7) del Politecnico di Bari, come

riportato nel verbale allegato.

Pdf inserito: [visualizza](#)

Descrizione Pdf: Estratto verbale Comitato Regionale di coordinamento

Note relative alle altre attività

Per conseguire la laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione europea con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

L'obiettivo formativo minimo che gli studenti devono conseguire, per potersi laureare in Ingegneria dell'Ambiente è il livello B1 (Threshold) di conoscenza della lingua inglese.

Gli studenti in possesso di conoscenze relative a competenze comunicative linguistiche secondo gli standard internazionali di livello B1 o superiori, potranno, con apposita istanza corredata dalla documentazione necessaria ad attestare il possesso delle competenze acquisite, chiedere alla Segreteria Studenti la registrazione nella propria carriera universitaria dell'idoneità nella conoscenza linguistica.

Il Politecnico attiverà corsi di inglese con valutazione finale per permettere agli studenti di conseguire la certificazione di livello B1.

Con riferimento, invece, al *Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale (Corso interclasse L9 –L8)*, il CUN, nell'esprimere parere non favorevole riguardo all'ordinamento didattico del Corso, ha richiesto una sostanziale riformulazione dello stesso: *“La proposta di istituzione del presente corso come appartenente a due classi non appare conforme allo spirito della norma in quanto il corso si presenta come giustapposizione di due corsi sostanzialmente indipendenti tra loro per obiettivi formativi, come*



evidenziato in maniera particolare dalle capacità di applicare conoscenza e comprensione che sono declinate in maniera distinta per le due classi invece di rispondere a un unico progetto unitario.

La denominazione del corso di studio 'Ingegneria aerospaziale' è inappropriata e fuorviante e va modificata. Infatti tale denominazione, caratteristica di corsi della sola classe L-9, non esplicita in alcun modo il carattere interclasse dell'ordinamento. Inoltre l'intervallo di crediti caratterizzanti previsti nell'ambito disciplinare Ingegneria aerospaziale (18-30) e in particolare il numero minimo di crediti previsto (18) non giustifica la denominazione specifica del corso che appare ingannevole per gli studenti. Pertanto è necessario aumentare considerevolmente il numero minimo di crediti previsto in questo ambito e coerentemente anche il numero massimo.

Nell'ordinamento proposto la somma dei minimi delle attività caratterizzanti delle due classi, sottratti i crediti delle attività comuni (78), assieme ai minimi previsti per le attività affini e per le altre attività raggiunge i 168 CFU; quindi nessun intervallo di crediti può avere un'ampiezza superiore ai 12 CFU. Si chiede quindi di rimuovere questa incongruenza, per esempio riducendo gli intervalli di crediti di ampiezza superiore ai 12 CFU.

La norma prevede che i requisiti delle due classi nelle attività di base e caratterizzanti siano soddisfatti per entrambe le classi usando esclusivamente attività di base e caratterizzanti. L'unica eccezione riguarda settori che sono di base o caratterizzanti per una classe e non lo sono per l'altra. Si chiede quindi di rivedere la scelta e le motivazioni dei settori inseriti nelle attività affini alla luce di questa osservazione, lasciandovi solo settori che rispettino la suddetta eccezione e aggiungendovi settori che non sono di base o caratterizzanti per alcuna delle due classi.

Per tutti questi motivi, il corso necessita di una sostanziale riformulazione."

A seguito di tali rilievi, il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, di concerto con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, ha riformulato l'ordinamento didattico del Corso di Laurea oggetto di osservazioni che differisce sostanzialmente da quello approvato da questo consesso nella seduta del 28 gennaio u.s.

La proposta di nuovo ordinamento didattico, approvata dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management nella seduta del 12/03/2015, recepisce i rilievi del CUN, principalmente con riferimento alla denominazione del corso e alla descrizione e agli obiettivi di formazione che, in questa versione, rispondono più propriamente ad un progetto unitario interclasse, superando, di fatto, l'iniziale distinta declinazione nelle due classi di laurea L9 e L8. Inoltre, la nuova proposta prevede un maggior numero di crediti caratterizzanti nell'ambito disciplinare di Ingegneria Aerospaziale che da 18-30 passa a 24-36, nonché una riduzione in tutti gli ambiti disciplinari degli intervalli di crediti a 12CFU. Per quanto riguarda, invece, le attività formative affini ed integrative, si osserva che, nonostante il rilievo a tal proposito eccepito dal CUN, nell'ordinamento proposto sono presenti ancora alcuni settori ING-INF/05 e ING-IND/31 che sono rispettivamente di base e caratterizzanti per entrambe le classi e che, relativamente ad ING-INF/05 non viene riportata la motivazione dell'inserimento nell'apposita sezione della scheda SUA-CDS.

Il Rettore sottopone, quindi, all'esame del Senato la proposta di nuovo ordinamento didattico del *Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali* (Corso Interclasse L-9 - Ingegneria industriale & L-8 - Ingegneria dell'informazione), come risulta dalla Scheda SUA-CDS allegata al presente verbale (ALLEGATO N. 1).

A riguardo, il Rettore rammenta che, ai sensi della nota ministeriale prot. n. 11405 del 15/12/2014, l'Ateneo può presentare la proposta di adeguamento e di riformulazione ai rilievi CUN una sola volta. In caso di ulteriore conferma del parere negativo del CUN, l'Ateneo potrà presentare la richiesta di nuova istituzione/attivazione soltanto nell'a.a. successivo.

Inoltre, il Rettore precisa che, come comunicato dall'ANVUR nella banca dati SUA-CDS, "[...]. *Nel caso di parere di riformulazione, il parere sarà trasmesso direttamente agli Atenei, in modo che questi possano far pervenire al MIUR l'ordinamento riformulato entro il 13 marzo p.v., in tempo utile per la seduta CUN prevista per il 17 marzo*".

Il Rettore, terminata la relazione, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Il Prof. Monno riferisce che il Consiglio del DMMM, con il voto contrario di tre componenti e l'astensione di un componente, si è espresso favorevolmente alle modifiche dell'ordinamento del corso di laurea in Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali.

Il Prof. Monno evidenzia che molti degli insegnamenti del predetto corso di laurea, in particolare quelli previsti al terzo anno, non rientrano nel carico didattico principale di docenti del Politecnico e pertanto sarà necessario un investimento da parte del Politecnico in termini di nuove risorse di personale docente.

Il dott. Montalbano evidenzia una certa preoccupazione, anche sulla scorta di quanto precisato dal Prof. Monno, per i numerosi insegnamenti del corso di laurea in Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali non coperti da docenti strutturati del Politecnico. Questo imporrà, nell'immediato, la scelta degli insegnamenti da affidare all'esterno (docenze a contratto) e, soprattutto, richiederà una riprogrammazione della distribuzione dei Punti Organico per l'assunzione di nuovo personale docente riferito a nuovi settori scientifico-disciplinari con una evidente necessità di ribilanciamento delle strategie di Ateneo (soprattutto per quanto riguarda i settori scientifico-disciplinari in sofferenza).

Il Rettore ritiene che l'istituzione di un nuovo corso di laurea porta inevitabilmente a considerare l'immissione di nuovi settori scientifici e disciplinari e tale problematica sarà affrontata e risolta per tempo.

IL SENATO ACCADEMICO



VISTO	lo Statuto del Politecnico di Bari, ed in particolare l'art. 12;
VISTO	Decreto Ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2013 in materia di autovalutazione, Valutazione e accreditamento delle sedi e dei corsi di studio;
VISTO	il Decreto Ministeriale n. 1059 del 23 dicembre 2013 di adeguamento e integrazione del D.M- 47 del 30 gennaio 2013;
VISTA	la nota ministeriale prot. n. 11405 del 15/12/2014;
VISTA	la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 28 e 29 gennaio u.s. con le quali è stata approvata l'istituzione/attivazione dei Corsi di studio in Ingegneria Aerospaziale – Classe L-9 Ingegneria Industriale e L-8 Ingegneria dell'Informazione e in Ingegneria dell'Ambiente – Classe L7 Ingegneria Civile e Ambientale;
PRESO ATTO	del parere espresso dal CUN nell'adunanza del 03 marzo 2015 relativamente agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio di nuova istituzione/attivazione del Politecnico di Bari;
VISTA	la proposta di adeguamento dell'ordinamento del corso di Laurea in Ingegneria dell'Ambiente (Classe L7) presentata dal DICATECh;
VISTA	la proposta di riformulazione dell'ordinamento del Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali (Corso Interclasse L9 e L8) presentata dal Dipartimento Meccanica, Matematica e Management di concerto con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione;
CONSIDERATO	che le proposte di adeguamento e di riformulazione degli ordinamenti didattici dovranno pervenire al MIUR inderogabilmente entro il 13 marzo p.v., in tempo utile per la seduta CUN prevista per il 17 marzo;
UDITA	la relazione del Rettore,

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare la proposta di adeguamento ai rilievi CUN dell'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in di Ingegneria dell'Ambiente – *Classe L7 Ingegneria Civile e Ambientale*, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- di approvare la proposta di riformulazione, coerentemente ai rilievi CUN, dell'Ordinamento didattico del Corso di studio in Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali – *Classe L-9 Ingegneria Industriale e L-8 Ingegneria dell'Informazione e di Ingegneria dell'Ambiente*, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze

Alle ore 12:07 entra il prof. Mastrorilli.

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

P. 37 o.d.g. - Legge 23.12.2014 n. 190. Piano di razionalizzazione delle Partecipazioni esterne del Politecnico di Bari: parere.

Il Direttore Generale comunica che ai sensi dell'art. 1 co. 611 e ss della Legge di Stabilità 2015 “... *al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ... le università ... a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A tal fine, il Direttore Generale informa che, ai sensi della citata Legge, gli organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31



marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore Generale comunica che è in corso una puntuale azione di ricognizione delle società/enti partecipati dal Politecnico di Bari e che, al fine di poter adottare il piano operativo di razionalizzazione, ed annessa relazione tecnica, da trasmettere entro il 31 p.v. alla Corte dei Conti, è opportuno che questo consesso fornisca indicazioni in merito ai criteri da adottare.

Ed invero, la scelta possibile è tra una riduzione delle partecipazioni societarie non ritenute indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Politecnico di Bari, a prescindere dai risultati di bilancio delle stesse, ovvero una razionalizzazione essenzialmente finalizzata al contenimento dei costi connessi alla partecipazione societaria e che, quindi, tenga conto dei dati di gestione della società con specifico riferimento ai risultati di bilancio (utili/perdite conseguiti) ed al rapporto tra capitale sociale e patrimonio netto.

A tal fine il Direttore Generale informa che è stata predisposta una relazione dettagliata inerente le partecipazioni esterne corredata di 53 schede descrittive, corrispondenti alle 53 partecipazioni del Politecnico di Bari, delle stesse da cui evincere dati quali:

- Quota partecipazione Poliba
- Oggetto sociale
- Capitale sociale
- Patrimonio netto
- Utili o perdite dell'ultimo triennio
- Numeri di amministratori e sindaci
- Numero di dipendenti
- Rapporto tra capitale/patrimonio netto
- Rapporto tra numero di amministratori/numero di dipendenti



Politecnico di Bari

Programma di dismissione di partecipazioni ex L. 190/2014
Memorandum di indirizzo del 10 marzo 2015

In relazione al gradito incarico conferito al nostro studio, dopo aver esaminato la documentazione da Voi fornita, acquisito le visure ed i bilanci mancanti, in attesa dell'ulteriore documentazione richiesta, Vi comunichiamo quanto segue.

Premessa

Un'attività di dismissione e/o di liquidazione e/o ristrutturazione e/o di fusione, ed in via generale di riorganizzazione di assetti partecipativi e societari, specie se riferito ad un "paniere" alquanto vasto, è un procedimento "complesso". Ancora di più se riguarda un'Istituzione Universitaria e la sua esecuzione è "declinata" da norme specifiche e da termini da rispettare.

Di seguito alcune brevi linee preliminari di riferimento in ordine al programma di rimodulazione da realizzarsi.

Naturalmente dette linee saranno oggetto di affinamento una volta che il quadro degli assetti partecipativi da dismettere (eventualmente anche da parte dei Dipartimenti) sarà specificamente definito, sarà stata completata la valutazione (ed il raccordo) dei presupposti alle realtà fattuali e saranno verificati da parte dei Vostri Uffici i risparmi potenziali che si potrebbero ottenere.

Enti Universitari interessati¹

- 1** In ordine alle azioni di riorganizzazione partecipativa da attuare, ci si riferisce, in particolare, a:
 - 1) Agenzie, Enti e Consorzi per il diritto allo studio universitario,
 - 2) Consorzi interuniversitari di ricerca
 - 3) Consorzi e fondazioni universitari costituiti da Amministrazioni Pubbliche
 - 4) Università e istituti di istruzione universitaria pubblici.

¹ Enti Universitari interessati: con riferimento all'elenco delle Amministrazioni interessate a dette operazioni tra quelle comprese nell'elenco di cui all'art. 1, co. 3 della Legge 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica.

Organismi partecipati e controllati

- 2 In ragione di quanto previsto dalla normativa di cui in appresso, ed in particolare con riferimento al personale ed ai processi di mobilità dello stesso, assume teorica importanza ripartire il paniere delle partecipazioni in:
- a) Organismi controllati;
 - b) Organismi partecipati.

A] Riassunto del quadro normativo ed operativo

- 3 Premesso quanto sopra, di seguito sono riepilogati alcuni primi elementi di riferimento che attengono a disposizioni normative "guida", di cui le ultime introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014).

Norme "Guida"

- 4 Le disposizioni normative "guida" a cui riferirsi sono:
- 1) L. 244/2007, art. 3, comma 27 e succ;
 - 2) DL 78/2010, art. 6, comma 19;
 - 3) L. 147/2013, art. 1, comma 569 e commi 563-568 ter
 - 4) DL 16/2014, art. 2, comma 1, lett. b)
 - 5) L. 190/2014, art. 1, commi 611 – 614 e 616 (proroga termini)
- 4.1 Dette disposizioni (riportate per comodità in nota) sono di seguito espresse in termini sintetici e con un taglio più operativo.

1] La Legge 244/07 (art. 3, co. 27 e succ) e s.m.i

- 5 In sostanza, la L. 244/07 all'art. 3 comma 27, per quanto qui di interesse, introduce una prima disciplina specifica in ordine al generale processo di riqualificazione delle partecipazioni degli enti della pubblica amministrazione in società ed organismi diversi.

- 5.1 art. 3 co. 27² L. 244/07 (Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società "vietate" delle amministrazioni pubbliche), richiede di

2 art. 3, comma 27 L. 244/07



ottemperare all'esigenza di **dismettere le partecipazioni**, anche di minoranza, in società, **non di interesse generale** aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi, che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (**partecipazioni "vietate"** secondo la definizione del co. 29 dell'art. 3 della stessa L. 244/07).

- 5.2 **art. 3 co. 28³ L. 244/07 (Autorizzazione per assunzioni e mantenimento delle partecipazioni)**. L'eventuale **mantenimento** delle attuali partecipazioni deve essere autorizzato dall'organo competente **con delibera motivata** in ordine alla sussistenza dei presupposti di interesse generale cui al comma 27. **La delibera** di cui al presente comma **va trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti** per la Puglia.
- 5.3 **art. 3 co. 29⁴ L. 244/07 (Termine per la cessione delle partecipazioni vietate)**. Le **dismissioni** vanno compiute nel rispetto delle **procedure ad evidenza pubblica**.

3. 27. *Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza

3 art. 3. comma 28 L. 244/07

3. 28. *L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.*

4 art. 3. comma 29 L. 244/07

3. 29. *Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (termine prorogato al 1 Gennaio 2015 dal co. 569 e s.m. della L. 147/2013 come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.L. n. 16/14, convertito in L. 68/2014) le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato,*



5.4 Di seguito la tabella di ricostruzione del termine spirato il 1 Gennaio 2015 per l'esecuzione delle procedure di evidenza pubblica per la cessione delle partecipazioni "vietate" dal co. 27 (e co 29) dell'art. 3 della L.244/2007.

Consumazione del termine per la cessione delle partecipazioni vietate, previsto dal comma 29 dell'art. 3 della L. 244/207

01/01/2008 Entrata in vigore della L. 244/2007
1° termine, comma 29, art. 3 L. 244/2007, mesi
36 36 dalla data di entrata in vigore della
L.244/2007

01/01/2011 Consumazione del 1° termine
L. 27-12-2013 n. 147, art. 1, Comma 569,
prolungamento del termine
a far data dalla entrata in vigore della

01/01/2014 L.147/2013
2° termine, comma 569, art. 1 L. 147/2013,
come modificato dall' art. 2, comma 1, lett. b),
12 D.L. 16/2014, mesi 12 dalla data di entrata in
vigore della L.147/2013

01/01/2015 Consumazione del 2° termine

Termine per la liquidazione delle somme in denaro da parte della società partecipata ai sensi del comma 569 dell'art. 1 della L.147/2013

entro i dodici mesi successivi alla cessazione
della partecipazione la società liquida in denaro
12 il valore della quota del socio cessato in base ai
criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo
comma, del codice civile

01/01/2016 Consumazione del termine entro cui la società partecipata deve liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato

2] Decreto Legge 31 maggio 2010 , n. 78, convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 122 (art. 6, comma 19)

6 L'art. 6, comma 19 del D.L. n. n. 78/2010, in materia di "riduzione dei costi degli apparati amministrativi" prevede il divieto per gli enti Pubblici detentori di partecipazione in società non quotate che presentino una situazione di disavanzo per tre esercizi consecutivi, di effetture aumenti di

restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

capitale, trasferimenti straordinari e aperture di credito, nonché di rilasciare garanzie a favore delle medesime società⁵.

3] La Legge 27-12-2013 n. 147 (art. 1, co. 569, e s.m.i ex art. 2, co. 1 lett. b del DL.16/2014)

7 Con il comma 569⁶ dell'art. 1 della L. 147/2013 viene prorogato l'originario termine di 36 mesi previsto dal co. 29 della L. 244/2007 (cfr. punto 5.3) per l'alienazione delle partecipazioni vietate, determinando gli effetti ove rispetto al nuovo termine, dette partecipazioni non fossero state alienate secondo le previste procedura di evidenza pubblica.

7.1 Detto comma 569 dell'art. 1 della L. 147/2013 (a cui si fa riferimento nella tabella al punto 5.4), infatti prevede:

■  che fino al 1° Gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche potessero procedere mediante procedura di evidenza pubblica alla alienazione delle partecipazioni vietate;

■ **Mentre oltre il 1° Gennaio 2015:**

5 art. 6. comma 19 D.L. n. 78/2010

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

6 L. 147/2013 , art. 1, comma 569:

569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.



-  ***"la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto."***
-  ***"entro dodici mesi successivi alla cessazione (ope legis della partecipazione) la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile."*** (e quindi entro il 1 Gennaio 2016).

Dal 1 Gennaio 2015 la società nella quale "ope legis" è cessata la partecipazione dell'Istituzione Universitaria, deve liquidare in denaro la quota di partecipazione

7.2  Nella sostanza, come anticipato al punto 5.4, il combinato disposto delle norme indica che **al 1 Gennaio 2015⁷ è spirato il termine** per l'esecuzione ordinaria dei procedimenti di dismissione di cui si tratta (e la **possibilità di procedere alle alienazioni mediante procedimenti ad evidenza pubblica**).

7.3  Decorso tale termine, infatti, la norma indica che ***"la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto"***, precisando che ***"entro dodici mesi successivi alla cessazione (della partecipazione) la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile"***

7.4  La questione, va quindi valutata, società per società, al fine di definire il concreto quadro della situazione, problematiche connesse e possibili vie di soluzionee, conseguentemente, consentire **all'Organo di Amministrazione** di assumere una ponderata e motivata deliberazione.

- ■ **Quanto sopra viene espresso poiché l'assunto normativo per il quale *"la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato"* è fattispecie (nuova) sia con riferimento al contenuto dei diversi statuti, sia rispetto a quanto disciplinato dall'art. 2437-ter in materia di recesso, che per comodità si trascrive per quanto qui di rilievo:**

1. *Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.*
2. *Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della*

7 Ed infatti, il co 569 dell'art. 1 della L. 27-12-2013 n. 147/2013 (come modificato dall' art. 2, co.1 lett. b del DL 16/2014) dispone (rispetto a quello originariamente previsto dal co. 29 dell'art. 3 della L. 244/07, di cui sopra), appunto che detto termine venisse prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore (1 gennaio 2014) della L. 147/13, con la conseguenza che il termine è spiritato il 1° Gennaio 2015



revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

3. omissis

4. Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.

5. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

6. In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

4] L. 23 Dicembre 2014, n. 190, Art. 1 comma 611 e succ.

8 La Legge di stabilità 2015, a partire dal comma 611 dell'art. 1, nella sostanza, conferma la precedente regolamentazione ed il termine del 31 dicembre 2015, introducendo criteri guida e modalità qualificative in ordine agli interventi ed azioni da compiersi.

- ■ Al comma 611 ne seguono poi altri, di cui si darà maggior evidenza nel prosieguo, che declinano:
 - il *timing*,
 - le connesse operatività,
 - le parti interessate ed i relativi adempimenti
 - gli aspetti fiscali a cui riferirsi per le operazioni di ristrutturazione
 - i processi di mobilità interessanti il personale, elemento a cui è dato grande rilievo con riferimento alle **società controllate**.

- ■ Il quadro normativo introdotto dalla L. 190/2014, può essere sintetizzato nel dire: **“le P.A interessate facciano come è più opportuno, ma compiano tutte le operazioni necessarie entro il 31 dicembre 2015 per ridurre l'impiego di risorse in ambiti non essenziali”**.

- ■ Nel complesso normativo a cui occorre riferirsi sono presenti alcune **indeterminatezze e contraddizioni** (pratiche), da risolversi, motivatamente, con il buon senso.



8.1 In nota, per comodità di consultazione, si riporta il testo integrale del **comma 611⁸ della L. 190/2014**, e di seguito gli elementi qualificativi ed i criteri guida dallo stesso introdotti, **fermo quanto previsto dall'art. 3, commi da 27 a 29, della L. 244/2007 e s.m.i. e dall' art. 1, comma 569, della L. 147/2013.**

8.2 Quanto agli **elementi qualificativi** ed ai **criteri guida** e introdotti dal **comma 611** della L. 190/2014 delle azioni da compiersi da parte delle università e degli istituti di istruzione universitaria, gli stessi riguardano la possibilità di:

- a)  **messa in liquidazione o cessione** delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- b)  **soppressione delle società** con connotazioni da *“empty box”*, che risultino cioè composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

8 Comma 611, dell'art. 1 della L.190/2014:

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) **eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie** non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) **soppressione delle società** che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) **eliminazione delle partecipazioni** detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) **aggregazione di società** di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) **contenimento dei costi di funzionamento**, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.





- c)  **processi di razionalizzazione**, da realizzarsi anche mediante operazioni di **fusione e/o internalizzazione**, ai fini della eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
- d) *omissis*
- e)  **contenimento dei costi di funzionamento**, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

5] Coordinamento delle norme ad oggi vigenti e perimetri di attuazione

Coordinamento tra legge n. 190/14 e legge n. 147/13

- 9 La lettura delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2014 pone in evidenza l'esistenza di alcuni difetti di coordinamento rispetto alla disciplina in materia già esistente ed espressamente richiamata.

Il riferimento è al comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190 che, dopo aver mantenuto "*fermo ... quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni*", al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ha nuovamente previsto (rispetto a quanto già disposto con la legge n. 244/07) che le P.A. interessate (tra cui le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici) avviino, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Tale processo può svolgersi, secondo quanto previsto dalla norma, anche mediante la eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie che non rispondano a determinati requisiti.

Come detto, però, la norma fa espressamente salva la disciplina di cui alla legge n. 244/07 e di cui all'art. 1, comma 569 della legge n. 147/13, in forza dei quali sono ormai decorsi i termini per l'espletamento delle procedure

di evidenza pubblica finalizzate alla dismissione delle partecipazioni non indispensabili.

L'art. art. 1, co. 569 della L. 147/2013, infatti, prevede (essendo spirato il termine del 1 Gennaio 2015) che *"la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto"*, con la precisazione, già evidenziata, che *"entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile"*.

Da un canto, quindi, i commi 611 e ss. dell'art. 1 della legge n. 190/14 consentono di procedere alla dismissione di partecipazioni non indispensabili (vietate) e, dall'altro, il comma 569 dell'art. 1 della legge n. 147/13 considera che le stesse partecipazioni, in quanto non ancora alienate, sono da considerarsi cessate.

Si tratta, come detto, di un difetto di coordinamento legislativo, tenuto conto che con una norma successiva si afferma la possibilità di cedere partecipazioni che, per effetto di una norma precedente sono considerate cessate ex lege.

Né la successione temporale tra le norme consente di affermare che la legge n. 190 abbia implicitamente abrogato la disposizione che prevedeva la cessazione legale delle partecipazioni al 31.12.14, atteso che proprio tali disposizioni sono state fatte salve espressamente dal comma 611 dell'art. 1.

La soluzione, quindi, può essere data tenendo conto proprio della finalità della normativa di riferimento e, segnatamente, dei commi 611 e ss. della legge n. 190/14. Poiché, infatti, le norme sono dichiaratamente volte a conseguire, tra l'altro, il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa e il buon andamento dell'azione amministrativa, è da ritenere che con le stesse sia stata fornita alle P.A. una nuova possibilità di conseguire tali obiettivi e di scegliere come operare a tal fine.

Potendosi quindi applicare l'art. 1, comma 569 della legge n. 147/13, con il piano di razionalizzazione che dovrà essere proposto entro il 31 marzo 2015, le P.A. interessate e, nello specifico, le Istituzioni Universitarie potranno decidere, a fronte dell'accertamento di partecipazioni "vietate", di procedere alla dismissione ovvero di considerarle ormai cessate legalmente per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 569 della legge n. 147/13 e procedere di conseguenza al fine di ottenere, entro i dodici mesi successivi alla cessazione (e, quindi, entro il 31.12.15), la liquidazione in denaro dalla società del valore della quota.

Trattandosi di attività entrambe espressamente consentite dalla legge, il fatto che le stesse siano finalizzate al contenimento della spesa pubblica



ed al buon andamento dell'azione amministrativa conferma il pieno potere di scelta da parte della P.A.

La legge n. 190/2014, in pratica, sembra aver fornito alle P.A. una nuova possibilità di scegliere le partecipazioni da mantenere, evitando l'effetto legale della loro cessazione. D'altro canto, la previsione di salvezza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 569, della l. n. 147/2013 comporta che, individuata una partecipazione da dismettere, la P.A. sia posta nella possibilità di scegliere il sistema di dismissione (cessione a terzi nei modi previsti o cessazione e liquidazione della quota) ritenuto più economico e confacente alle esigenze dell'Ente.

Limiti alla dismissione delle partecipazioni

Nella decisione di dismettere partecipazioni o di considerare le stesse cessate *ex lege*, si potrebbe incorrere nel contrasto con eventuali patti parasociali, non disponibili tra la documentazione consegnata, ma eventualmente esistenti, ovvero in disposizioni, anche statutarie, che limitino la cessione o la dismissione entro un certo termine.

E' da ritenere che la natura della normativa di riferimento sia tale da superare eventualmente ogni problematica al riguardo.

Infatti, le disposizioni di cui all'art. 1 commi 611 e ss della legge n. 190/14, quelle di cui all'art. 1, comma 569 della legge n. 147/13 e quelle di cui all'art. 3, commi 27 e ss. della legge n. 244/07, costituiscono disposizioni di "ordine pubblico economico" collegate, secondo il paradigma dell'art. 97 cost., a esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica.

Eventuali patti parasociali o disposizioni comunque di natura contrattuale imponenti un vincolo pattizio all'esecuzione dei piani di dismissione di cui alla predetta normativa, sarebbero quindi da considerare invalidi (per nullità sopravvenuta), ex artt. 1346 e 1418 c.c. in quanto in contrasto con la predetta normativa che attribuisce alla P.A. il potere di dismettere comunque, per le indicate superiori finalità, le partecipazioni societarie.

Perimetri di attuazione

Sia l'art. 1, comma 611 e ss. della legge n. 190/14, sia le norme ivi richiamate (ed in particolar modo l'art. 1, commi da 563 a 568-ter, della legge n. 147/13), fanno riferimento all'obbligo di provvedere al processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

I poteri di scelta e la prevalenza della disciplina in parola, pertanto, potranno essere fatti valere dalla P.A. solo in riferimento a partecipazioni in società, siano esse di capitali o di persone (non essendovi nessuna specificazione legislativa al riguardo).





Ciò non esclude, però, che il piano di razionalizzazione della società o delle partecipazioni societarie possa contenere, sempre al fine di un contenimento della spesa pubblica nell'ambito di una unitaria valutazione, ipotesi di recesso da altri organismi, come associazioni, comitati permanenti, ecc., ove la partecipazione agli stessi dovesse risultare fonte di costi evitabili per l'amministrazione.

B] Tempi di esecuzione ed Operatività

**Piano Operativo di razionalizzazione, Relazione
Tecnica, Provvedimento dell'Organo di
Amministrazione dell'Istituzione Universitaria
entro il 31 Marzo 2015**

10 In materia di *timing ed operatività*, la L.190/2014 prevede la definizione di una serie di atti ed operazioni di seguito sintetizzati.

10.1 Il **comma 612⁹ della L.190/2014**, prevede che:

- ■ **Gli organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611 (le università e gli istituti di istruzione universitaria), definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.**

**Relazione Tecnica, Corte dei Conti e
pubblicazione sul sito web istituzionale**

⁹ **Comma 612 art. 1 L.190/2014**, dispone:

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri **organi di vertice delle amministrazioni** di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e **approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.** Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



- 10.2 Tale piano, va corredato con un'apposita **relazione tecnica**, e trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della **Corte dei conti** e **pubblicato nel sito internet istituzionale** dell'amministrazione interessata.

Relazione entro 31 Marzo 2016 sui risultati conseguiti, comunicazione alla Corte dei Conti e pubblicazione sul sito web istituzionale

- **Entro il 31 marzo 2016**, gli organi degli istituti di istruzione universitaria predispongono una **relazione sui risultati conseguiti**, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Per le operazioni societarie, esclusivo riferimento alle norme del cod. civ.

- 10.3 **Il comma 613¹⁰ della L.190/2014** indica che nelle deliberazioni di **scioglimento** e di **liquidazione** e negli atti di **dismissione** di società costituite o di partecipazioni societarie occorre **fare riferimento unicamente dalle disposizioni del codice civile**

I processi di mobilità del personale

Piani operativi, Processi di Mobilità del personale delle società controllate ed aspetti fiscali connessi alle dimissioni

- 10.4 **Il comma 614¹¹ della L.190/2014** prevede che **nell'attuazione dei piani operativi** di alienazione (comma 612) si applichino le previsioni di cui all'art. 1, **commi da 563 a 568-ter, della Legge n. 147/2013**, in materia di **personale in servizio** e di **regime fiscale** (commi riportati, di seguito in nota).

10 Comma 613 dell'art. 1 della L.190/2014

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

11 Comma 614 dell'art. 1 della L.190/2014:

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.



10.5 I commi da 563 a 568-ter dell'art. 1 della L. 147/2013, attengono, in sintesi, ai seguenti aspetti:

**Processi di mobilità del personale
tra società controllate**

10.5.1 **Comma 563 L. 147/2013¹²**: prevede che le società controllate possano, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale in relazione al proprio fabbisogno, previa informativa alle rappresentanze ed organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Tali processi di mobilità sono possibili per le finalità previste dai commi 564 e 565 (dell'art. 1 della L. 147/2013) e, quindi, rispettivamente, (co. 564) in ragione di esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, e/o (co. 565) per eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonché nei casi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti.

**Adozione di atti di indirizzo degli enti che
controllano società in materia di processi di mobilità
e di riorganizzazione delle società controllate**

10.5.2 **Comma 564¹³ L. 147/2013**: Gli enti che controllano le società di cui al comma 563 adottano, atti di indirizzo volti a favorire l'acquisizione di

12 Legge 147/2013, art. 1, Comma 563

563 Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

13 Legge 147/2013, art. 1, Comma 564:





personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali.

- 10.5.3 **Comma 565¹⁴ L. 147/2013**: **Le società controllate che rilevano eccedenze di personale, in relazione ad esigenze funzionali o di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario** (di al comma 564), ovvero nell'ipotesi in cui **l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento** delle spese correnti, **invisano alle rappresentanze ed organizzazioni sindacali un'informativa preventiva** in cui sono individuati **il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza**. Tali informazioni sono comunicate anche **al Dipartimento della funzione pubblica (N.B. ed anche, per coerenza con il successivo comma 566, all'ente controllante le società medesime)**.

**Riallocazione totale o parziale del personale
in eccedenza da parte dell'Ente controllante
le società partecipate**

- 10.5.4 **Comma 566¹⁵ L. 147/2013**: **L'ente controllante le società, entro dieci giorni** dal ricevimento dell'informativa da parte delle società

564 Gli enti che controllano le società di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563.

14 Legge 147/2013, art. 1, Comma 565

565 Le società di cui al comma 563, che rilevano eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

15 Legge 147/2013, art. 1, Comma 566



controllate, in relazione ai riassetti da attuarsi per esigenze funzionali o di riorganizzazione delle funzioni, etc. (di cui al comma 565), **procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza** nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre sue società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali mediante **processi di mobilità** (con le modalità previste dal comma 563).

Accordi con le OO.SS per la riallocazione totale o parziale del personale in esubero

- 10.5.5 **Comma 567¹⁶ L. 147/2013: gli enti controllanti e le società partecipate** di cui al comma 563 (ndr. e, quindi, **le società controllate**), **per la gestione delle eccedenze e la riallocazione totale o parziale del personale in esubero (comma 566) possono concludere accordi con le organizzazioni sindacali** finalizzati alla realizzazione di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

Timing per le procedure di mobilità

- 10.5.6 **Comma 567 bis¹⁷ L. 147/2013: il timing per le procedure di mobilità** prevede:

Comma 566 Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

16 Legge 147/2013, art. 1, Comma 567

Comma 567 Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

17 Legge 147/2013, art. 1, Comma 567 bis

Comma 567-bis Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o



a) che le procedure (comma 566) di **riallocazione - compiuta dall'ente controllante del personale in eccedenza - vadano concluse entro 60 giorni** dall'avvio delle stesse;

alternativamente,

b) che gli **accordi tra gli enti controllanti e le società controllate con le organizzazioni sindacali** per il trasferimento in **mobilità dei dipendenti in esubero**, (comma 567) siano **concluse entro 90 giorni** dall'avvio.

Per entrambe le modalità di riallocazione, **entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza** alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante **per una ricollocazione**, in via subordinata, **in una qualifica inferiore** nella stessa società o in altra società.

Possibilità per le società controllate cedenti, di farsi carico, per un massimo di 3 anni, del 30% del trattamento economico (e quindi, non contributivo) del personale preso in carico da altra società

10.5.7 **Comma 568¹⁸ L. 147/2013**: sempre in materia di mobilità, le società controllate (comma 563) **possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità**, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10.5.8 **Comma 568 ter¹⁹ L. 147/2013**: contiene una ulteriore **clausola di salvaguardia (di modesta portata ed alquanto aleatoria)** riferita al

all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.

18 Legge 147/2013, art. 1, Comma 568

Comma 568 Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

19 Legge 147/2013, art. 1, Comma 568 ter

Comma 568-ter Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566,567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di



personale in esubero delle società controllate (di cui al comma 563) che risulti ancora privo di occupazione rispetto alle tre opzioni di seguito indicate.

Va comunque evidenziato che tutte le problematiche connesse al personale dipendente delle società partecipate non sono oggetto di valutazione, sia per l'assenza di società controllate (per le quali è applicabile in via esclusiva la maggior parte delle predette disposizioni) sia per l'assenza, a quanto è noto, di procedure che riguardino processi di mobilità o ristrutturazione del personale del Politecnico di Bari.

L'illustrazione è stata comunque eseguita onde porre gli organi amministrativi nella condizione di valutare le situazioni attuali ed avere un quadro completo della disciplina di cui si tratta

Profili fiscali

Opzioni operative e disposizioni ed agevolazioni fiscali specifiche

10.5.9 **Al comma 568 bis²⁰ della L. 147/2013** vengono indicate le **operazioni di razionalizzazione previste** e dettate, tra l'altro, da **disposizioni**

precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

20 Legge 147/2013, art. 1, Comma 568 bis

568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, **e le società da esse controllate** direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;





fiscali specifiche per le pubbliche amministrazioni comprese nell'elenco di cui all'art. 1, co. 3 L. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), pertanto valide per le istituzioni universitarie (cfr. punto 1) e **per le società da esse controllate**, nello specifico:

10.5.10 La norma fa riferimento alle sole *“società o azienda speciale controllata”*, rispetto alle quali le istituzioni universitarie²¹ :

■ a) possono procedere, allo scioglimento della società controllata.

■ ■ **In tale caso se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato** non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (ndr e, **quindi, fino al 31.12.2015**), **gli atti e le operazioni** posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società o azienda speciale **sono esenti da imposizione fiscale**, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Ancora, in materia fiscale, il comma 568 bis, dispone che, se lo scioglimento riguarda una **società controllata indirettamente**, **le plusvalenze realizzate** in capo alla società controllante **non concorrono alla formazione del reddito** e del valore della produzione netta e **le minusvalenze sono deducibili** nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

21 La norma, prevista originariamente per i soli Enti Pubblici locali, è stata estesa alle Università ed agli Istituti di Istruzione Universitaria pubblici dall'art. 1, comma 614 della legge n. 190/14, ai fini dell'attuazione dei piani operativi previsti dal precedente comma 612.



- **b) possono procedere, all'alienazione delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione (e, quindi al 1 Gennaio 2014).**

- **Tale alienazione può essere esercitata, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi (quindi, avrebbero potuto procedere entro il 1 Gennaio 2015) ovvero detta procedura fosse in corso alla data di entrata in vigore (1 Gennaio 2014) della Legge 147/2013, e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014**
In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

- **In materia fiscale, anche l'opzione di cui alla lett. b del comma 568 bis L. 147/2013, prevede che ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.**

Estensione dei benefici fiscali agli atti
finalizzati all'attuazione dei piani operativi di
riorganizzazione degli assetti

10.6 Le predette disposizioni erano inizialmente previste dalla legge n. 147/2013 con riferimento alle sole società controllate.

Il comma 614 dell'art. 1 della L. 190/2014, precisa che agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015, si applichino i benefici fiscali e le disposizioni del **comma 568-bis L. n. 147/ 2013** (riguardanti le ipotesi di scioglimento, alienazione delle partecipazioni della società controllata), comma, quest'ultimo, modificato dall' art. 1, comma 616 L.190/2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

Ciò comporta che le argomentazioni fiscali innanzi riferite alle ipotesi di società controllate vadano riferite anche alle società partecipate dal Politenico ed alle operazioni di dismissione previste dalla legge n. 190/14.





C] Azioni intraprese

Con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 90 del 1° settembre 2009, veniva disposto che, in attesa dell'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, dei principi contabili per il consolidamento dei bilanci degli enti e delle società partecipate, gli atenei avrebbero dovuto predisporre un elenco, in sede di bilancio consuntivo, degli enti e delle società partecipate, accompagnandolo da una relazione del Collegio dei revisori dei conti sulle caratteristiche dell'indebitamento degli enti e delle società partecipate, sulla relativa sostenibilità e sull'eventualità della ricaduta di responsabilità finanziaria sull'ateneo.

Il Politecnico di Bari provvedeva a nominare un "Gruppo di lavoro" avente il compito di analizzare la situazione delle partecipazioni esterne onde fornire al Collegio dei revisori dei conti tutti gli elementi necessari per redigere la relazione da trasmettere al Miur.

Nelle more veniva promulgato il d.l. n. 78 del 31.05.10, conv. in legge 30.07.10 n. 122 che all'art. 6, comma 19 prevedeva, tra le altre misure volte al perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, il divieto per le P.A. di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore di società partecipate non quotate che avessero registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che avessero utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite.

Veniva anche emanato il Decreto del Ministero dell'Istruzione del 10 agosto 2011 n. 168 recante il regolamento sulla partecipazione di professori e ricercatori a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240²².

A quanto emerge dalla documentazione fornita, il Gruppo di lavoro si costituiva il 17.10.2011 e disponeva una serie di informative rispetto agli Enti partecipati.

²² L'art. 6, comma 9, della legge n. 240/2010 prevede che *"La posizione di professore e ricercatore e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"*.

Da una prima disamina eseguita il 24 ottobre 2011, anche a seguito dell'invio di relazioni da parte di soggetti interessati emergevano i seguenti dati su alcune società ed enti partecipati:

a) la Medis s.c.a.r.l. presentava, a quella data, un trend negativo caratterizzato dalla riduzione del patrimonio netto dai 150.000 euro all'atto della costituzione ai 61.381 euro al 31/12/2010; il referente della società formulava però previsioni favorevoli sull'andamento economico-finanziario della società in relazione agli introiti rivenienti da vendita di servizi ai soci; il successivo andamento della società avrebbe confermato tale miglioramento.

b) Il CCT (Centro di Competenza Tecnologica) Impresambiente s.c.a r.l. presentava in bilancio perdite per € 770.103,00 a fronte di un patrimonio netto di € 969.290,00. Il C.d.A. aveva richiesto il versamento, da parte di ciascun socio, pro quota, di un contributo pari alla perdita che, per il Politecnico, sarebbe stato pari a circa 9.000,00 euro.

c) Il CCT MIT s.c.a r.l. a fronte di un patrimonio netto al 31/12/2010 di € 19.343,00, registrava perdite per € 760.493,00 ed una esposizione debitoria pari a circa € 2.600.000,00 a seguito della partecipazione al progetto realizzato nell'ambito dell'Avviso Miur 1854/2006. Il gruppo di lavoro, alla luce delle prospettive rappresentate dagli organi della società e degli oneri ricadenti sull'Ateneo, rilevava la scarsa sostenibilità della società nel medio periodo.

d) La Daisy Net S.c.a r.l. non presentava particolari criticità, avendo programmato di saldare le fatture da ricevere con i contributi previsti. All'atto della verifica la società presentava un saldo positivo.

e) La Centro Laser s.c.a r.l. presentava un rilevante indebitamento ed una recente riduzione del Patrimonio Netto (sceso da 735.522 € a 413.841 €) per effetto della perdita di esercizio registrata nel 2010 (360.472 €). La Commissione concludeva per la scarsa sostenibilità della società Centro Laser

f) In relazione alla DARE Puglia s.c.a r.l. la Commissione prendeva atto della relazione del rappresentante del Politecnico per cui la società, in caso di integrale restituzione dei debiti agli aventi diritto, sarebbe stata in grado di far fronte agli impegni assunti. Il Gruppo di lavoro, conseguentemente, riteneva la situazione sostenibile.

g) Venivano esaminati altresì gli "spin off" Polimech s.r.l., Ingenium s.r.l. e Microlaben s.r.l. per i quali veniva confermata la sostenibilità della partecipazione.

In occasione della successiva riunione del 2 novembre 2011, il Gruppo di lavoro esaminava altre società partecipate, esprimendo i seguenti pareri:





a) La Biosistema s.c.a r.l. risultava aver avuto una perdita nel 2010 di 489.000 euro e, secondo le indicazioni del rappresentante del Politecnico, prevedeva per il 2011 una perdita di 210.000 euro. Il Gruppo di lavoro concludeva che la società non appariva sufficientemente competitiva con l'effetto di aumentare il rischio di scarsa sostenibilità della partecipazione nel medio periodo.

b) La WEC Srl (spin off) riportava nel bilancio 2010 una perdita dovuta all'acquisto di attrezzature e macchinari. Il referente del Politecnico manifestava un trend positivo e riferiva che non sussistevano ricadute finanziarie per l'Ateneo.

c) Il Distretto Tecnologico Aerospaziale S.c.a r.l. risultava in situazione assai favorevole per assenza di debiti e propensione alla gestione in situazione di attività.

d) La Commissione, inoltre, rilevava che gli "spin off": Polyconsulting Srl, EBis Srl, Best Srl e Gap Srl non presentavano problematiche rilevanti.

e) In fine, il Gruppo di lavoro riteneva che anche il Consorzio Universus Csei, dalla stessa erroneamente indicato "spin off", non presentasse profili di problematicità.

L'esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti

La situazione, così come già verificata, giungeva all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che, con verbale n. 40 del 24.09.2012 rilevava che dalle macro categorie in cui si potevano distinguere le partecipazioni, la situazione era la seguente:

- le partecipazioni in Spin Off si caratterizzavano per apporti limitati di risorse e non presentavano situazioni critiche da segnalare.
- per i Distretti Industriali era meritevole di segnalazione la situazione del Distretto mecatronico regionale della Puglia MEDIS s.c.a.r.l., nel quale era elevata la quota di partecipazione, benché il livello delle perdite fosse ancora limitato;
- le società consortili a.r.l. e i Centri di Competenze Tecnologica (C.C.T.) erano da considerare le partecipazioni con il maggiore livello di criticità nella gestione e per le quali risultavano addebitati al Politecnico oneri significativi rispetto alla quota di partecipazione iniziale.

Il Collegio, quindi, invitava l'amministrazione a svolgere un'azione di contenimento dei rischi, anche attraverso l'aggiornamento delle situazioni ritenute critiche per mezzo dei propri esponenti negli organi amministrativi delle partecipate.

Riteneva, comunque, che la situazione delle partecipate fosse sostenibile in bilancio, pur ponendo particolare attenzione alla posizione della MIT s.c.a.r.l.,



assai deficitaria, e del Consorzio Universus - CSEI che aveva palesato una perdita (in precedenza non nota, di € 174.639,00).

Con verbale del 26 settembre 2013 il Collegio dei Revisori dei Conti prendendo atto degli obblighi di rilevazione e comunicazione delle società partecipate nei modi ed ai fini di cui al citato Decreto Ministeriale n. 90 del 01 settembre 2009, esaminava l'elenco delle società partecipate predisposto dai Competenti Uffici del Politecnico e rilevava la detenzione di partecipazioni in n. 49 Enti dei quali:

a) n. 4 erano stati posti in liquidazione (e segnatamente: Patto Territoriale dell'Area Metropolitana di Bari S.p.A.; C.T.A. Consorzio Terziario Avanzato Taranto s.c.a r.l.; PASTIS Centro Nazionale per la ricerca e lo sviluppo dei materiali ; CCT Tecnologie);

b) il C.A.SP.U.R. – Consorzio Interuniversitario per le applicazioni di supercalcolo per università e ricerca, era stato incorporato per fusione in CILEA e CINECA;

c) n. 4 erano prossimi destinatari di previste comunicazioni di recesso (e, segnatamente: EPFC – Engineering and project financing consortium; Polyconsulting Srl; Roads Consulting Srl ed Ebis Srl).

Il Collegio segnalava che alcuni enti presentavano disavanzi di bilancio da tre esercizi consecutivi e che, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 19 del d.l. n. 78/2010 non era consentito operare in loro favore aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o prestazione di garanzie. Tali Enti risultavano essere Impresambiente s.c.a r.l, Biosistema s.c.a r.l., MIT s.c.a r.l., Centro Laser S.c.a r.l., Dare Puglia S.c.a r.l. e WEC Srl.

Ribadiva, infine, il giudizio di sostenibilità già espresso nel 2012 in sede di relazione al conto consuntivo 2011.

Il Consiglio di Amministrazione del 30.09.2013

Il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, nella seduta del 30.09.13 (verbale n. 14), prendendo atto dei risultati acquisiti, anche a seguito dei lavori di altra Commissione istituita con DR n. 438 del 29.10.12, esaminava la situazione inerente Enti e Società partecipate sulla base della relazione del Direttore Generale f.f..

Emergeva da tale seduta il seguente quadro inerente gli Enti partecipati.

■ Spin off

Rispetto alle società costituenti spin off del Politecnico, la Direzione comunicava di aver avviato una attività volta a:

- esercitare il diritto di recesso da tre società (Polyconsulting srl, Roads Consulting srl ed Ebis srl);





- richiedere alle società spin off di trasmettere i bilanci non ancora notificati all'Ateneo;
- richiedere a ciascun Direttore del Dipartimento ospitante la società spin off di dare conferma dell'avvenuta attivazione della copertura assicurativa prevista ai sensi dell'art. 8 lett. e) del regolamento spin off;
- richiedere, ex art. 5 DM 168/2011, ai docenti dell'Ateneo, Presidenti e Consiglieri delle spin off, comunicazione circa eventuali compensi percepiti;
- operare i dovuti accertamenti in merito alla disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 co. 1 del DM 168/2011";
- diffidare dall'utilizzo del logo del Politecnico di Bari le società spin off rispetto alle quali sarebbe stato esercitato il diritto di recesso.

■ Altri enti e società partecipati

In sede consiliare emergeva altresì che per le altre società e gli altri enti partecipati era stato redatto un prospetto riepilogativo che, comunque, non risultava esaustivo in quanto carente di informazioni relative ad alcune partecipate.

Il Direttore Generale riferiva, comunque, che le maggiori criticità riguardavano tre Centri di Competenza Tecnologica (CCT) e, segnatamente, la Impresambiente s.c.a r.l., la Biosistema s.c.a r.l. e la MIT s.c.a r.l. ed altre due società (Centro Laser S.c.a r.l. e Dare Puglia S.c.a r.l.), in quanto tutte caratterizzate da disavanzi in bilancio da almeno tre esercizi.

Evidenziava, però, l'esistenza di vincoli temporali soprattutto con riferimento ai CCT. In relazione alla partecipazione nella Dare Puglia S.c.a r.l., in particolare, chiariva che era stata firmata convenzione nell'ambito delle attività di realizzazione dei progetti approvati dal MIUR e che detta Convenzione vincolava l'Ateneo sino alla conclusione delle attività di ricerca prevista per il 30/10/2014. Di conseguenza, poiché ai sensi dell'art. 4 co. 2 del decreto MIUR 713/ric del 2010 "*i soggetti attuatori debbono assumere l'impegno a mantenere la forma associata ...per almeno 5 anni dal termine effettivo di conclusione dei progetti...*", il vincolo con il DARE sarebbe scaduto presumibilmente nel mese di ottobre 2019.

Rappresentava anche l'opportunità di esercitare il diritto di recesso dalla Engineering and Project Financing Consortium S.c.a r.l., in quanto da tempo inattiva, ovvero di avviare le procedure per la messa in liquidazione della stessa.

Infine, veniva segnalata la posizione del Consorzio Universus Csei, caratterizzata da gravi perdite emerse nei bilanci degli anni 2011 e 2012. Detto



consorzio aveva rappresentato la necessità di ripristinare il fondo consortile richiedendo al socio Politecnico di Bari il versamento dell'importo di € 150.000,00, deliberato poi dal CdA del Politecnico in data 31/1/2013, sia pure subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e alla verifica che almeno altri tre soci assumessero analogo impegno, in modo da raggiungere, ed eventualmente superare, il contributo complessivo di € 600.000.

Veniva rappresentato che In data 22/03/2013 il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo aveva confermato, nonostante la deliberazione difforme dell'Università di Bari, la propria disponibilità al versamento del contributo ordinario 2013 nella misura di € 150.000,00, purché gli altri due soci (Università del Salento e Banca Popolare) confermassero il loro impegno incondizionato al versamento in questione. In ogni caso si segnalava che la situazione economico – finanziaria del Consorzio evidenziava, al 31/06/2013 l'ennesima perdita di esercizio pari ad € 12.160,53.

La relazione del Collegio dei Revisori dei conti del 29.09.2014

Il Collegio dei revisori dei Conti, partendo dall'elenco delle società partecipate fornito dagli Uffici del Politecnico rilevava che sussistevano, a tale data, partecipazioni in quarantotto Enti o Società.

In particolare osservava quanto segue:

■ Versavano in situazione di perdita di esercizio:

- CCT Impresambiente s.c.a.r.l.;
- CCT Biosistema s.c.a.r.l.;
- UNIVERSUS CSEI Consorzio;
- CCT MIT s.c.a.r.l.
- Meridionale Innovazione Trasporti Nodo principale Sicilia;
- CALEF Consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo delle Applicazioni Industriali;
- CA.SP. UR. - Consorzio Interuniversitario per le applicazioni di supercalcolo per università e ricerca;
- DARE PUGLIA S.c.a r.l.;
- SILAB DAISY S.c.a r.l.;
- MICROLABEN SRL - spin off;
- POLISHAPE 3D SRL - spin off;
- WEC Srl - spin off.

■ Registravano un saldo negativo del valore del patrimonio netto:



- Distretto tecnologico nazionale sull'energia DITNE S.c.a r.l.;
 - D.T.A. Distretto tecnologico aerospaziale s.c.a r.l.;
 - Distretto mecatronico regionale della Puglia MEDIS s.c.a r.l.;
 - Co.IN.Fo. Consorzio interuniversitario sulla formazione;
 - DARE PUGLIA S.c.a r.l.;
 - I.N.B.B. - Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi.
- **Non risultavano aver trasmesso il bilancio di esercizio:**
- Patto Territoriale dell'Area Metropolitana di Bari s.p.a.;
 - CNITEL – Consorzio nazionale interuniversitario per i trasporti e la logistica;
 - PASTIS - Centro Nazionale per la ricerca e lo sviluppo dei materiali;
 - DISTRETTO H - BIO PUGLIA S.c.a r.l.;
 - Consorzio EPFC;
 - Polyconsulting Srl;
 - Roads Consulting Srl – spin off.

Riduzione delle partecipazioni ottenuta alla data odierna.

Per effetto di iniziative intraprese e dell'evoluzione dei rapporti con alcune società ed enti, si è ottenuta una riduzione delle partecipazioni nei seguenti termini.

A) EBIS Srl

La Ebis Srl, spin off del Politecnico, deliberava, in data 27.04.12, la copertura di perdite mediante la riduzione di capitale sociale e, contestualmente, l'aumento del capitale medesimo. Con nota del 19.07.2013 il Politecnico confermava di non voler aderire all'aumento di capitale sociale esercitando comunque il recesso da socio. Il Politecnico di Bari, pertanto, non è più socio della Srl Ebis, così come confermato dalle visure acquisite in atti.

B) Roads Consulting Srl in liquidazione

Il Politecnico di Bari, con lettera del 19.07.13 comunicava alla società la volontà di esercitare il recesso da socio. Tuttavia, ogni questione è da intendersi superata, in quanto la Roads Consulting Srl, in data 20 gennaio 2015 è stata cancellata dal registro delle imprese in esito all'approvazione del bilancio finale di liquidazione. La partecipazione, pertanto, è cessata.





C) CESE Srl in liquidazione

La CESE Srl - Centro di ricerca per i servizi pubblici e l'energia – in liquidazione, in data 21 gennaio 2015 è stata cancellata dal registro delle imprese in esito all'approvazione del bilancio finale di liquidazione. La partecipazione, pertanto, è cessata.

D) C.A.SP.U.R.

Il C.A.SP.U.R. - Consorzio Interuniversitario per le applicazioni di supercalcolo per università e ricerca è stato incorporato per fusione nel Consorzio interuniversitario CINECA come da delibera iscritta il28.05.13 ed efficace a partire del 01.07.2013. La partecipazione in C.A.SP.U.R., pertanto, è da intendersi cessata essendosi trasformata in partecipazione nella società incorporante.

E) C.T.A. - Consorzio Terziario Avanzato Taranto s.c.a r.l.

La C.T.A. - Consorzio Terziario Avanzato Taranto s.c.a r.l. – in liquidazione, in data 20 maggio 2013 è stata cancellata dal registro delle imprese in esito alla chiusura della liquidazione. La partecipazione, pertanto, è cessata.

F) Polyconsulting Srl

Il Politecnico di Bari, con lettera del 19 luglio 2013 comunicava alla Polyconsulting (spin off del Politecnico) l'esercizio del diritto di recesso ex art. 2473 c.c.. Nelle successive lettere del 24.10.2013, prot. 14129/III/13 e del 13.11.13, prot. n. 15226/VI/11, il Politecnico chiedeva espressamente di procedere alle operazioni di vendita della partecipazione agli altri soci ai sensi dell'art. 10 dello Statuto. La Srl Polyconsulting non provvedeva benché diffidata in tal senso. E' da ritenere che con l'esercizio del recesso e con la richiesta di vendita della partecipazione agli altri soci, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, il Politecnico abbia comunque manifestato apertamente la volontà di non continuare a mantenere la partecipazione. Detta partecipazione, quindi, in quanto non indispensabile per il Politecnico, era (ed è) da intendersi vietata ex art. 3, comma 27 della l. n. 244/07. Poiché né il Politecnico, né la Polyconsulting hanno portato a termine le operazioni di cessione della quota, né sono state poste in essere procedure di evidenza pubblica volte alla alienazione della partecipazione, quest'ultima è da intendersi cessata a far data dal 31.12.2014 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della l. n. 147/2013. Entro il 31.12.2015 la Polyconsulting, alla quale il Politecnico dovrà rivolgere formale istanza in tal senso, dovrà liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del



codice civile, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 569 della legge n. 147.

G) E.P.F.C.

Con lettera del 3 marzo 2015 il Politecnico ha comunicato alla EPFC - Engineering and Project Financing Consortium, consorzio istituito ai sensi degli artt. 2602 e 2612 c.c., la volontà di esercitare il recesso. L'art. 9 dello statuto prevede la possibilità di esercizio del recesso *ad nutum*, mediante semplice comunicazione. In base alle previsioni statutarie il recesso sarà considerato efficace decorsi 90 giorni dalla sua comunicazione. Il Politecnico rimarrà vincolato per le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio e dei terzi anteriormente alla data di ricezione del recesso e non avrà diritto al rimborso né di quota del fondo consortile né dell'eventuale contributo di ammissione o di altri contributi versati nel corso del rapporto consortile (art. 9 e 11 dello Statuto).

D] Il Programma

11 Alla luce di quanto innanzi illustrato e delle partecipazioni già cessate, occorre ora compiere un'azione di perimetrazione che consenta di definire:

- quali siano le società partecipate;
- i gradi di partecipazione;
- le diverse fattispecie;
- le "classi di intervento" (partecipazioni da cedere o da considerare cessate) e, rispetto a queste, quali siano le partecipazioni e/o le società da ricondurre ad una o più (se sono possibili alternative) di queste classi.

12 Concluse le precedenti fasi preliminari, si potrà definire compiutamente il programma delle azioni da compiersi per ciascuna partecipazione.

A tal fine gli scriventi hanno verificato, in continuo confronto con il personale del Politecnico, ogni dato disponibile in vista della predisposizione della relazione ed hanno predisposto le schede relative a tutte le società e gli Enti ad oggi partecipati.

Tali schede, per i dati in esse contenuti, consentiranno al Consiglio di Amministrazione di avere gli elementi concreti atti a verificare i dati innanzi indicati e, segnatamente:



- l'individuazione delle partecipazioni del Politecnico;
- il grado di partecipazione;
- la tipologia della società o diverso ente partecipato;
- la situazione specifica in cui versa ogni ente o società, soprattutto in relazione ai requisiti indicati dalla legge n. 190/2014 al fine di individuare le partecipazioni da dismettere.

13 Come evidenziato nel precedente capitolo, va subito segnalato che, ad oggi, sono da considerare cessate le partecipazioni nelle seguenti società ed enti:

- A) EBIS Srl;
- B) Roads Consulting Srl in liquidazione;
- C) CESE Srl in liquidazione;
- D) C.A.SP.U.R.;
- E) C.T.A. - Consorzio Terziario Avanzato Taranto s.c.a.r.l.;
- F) Polyconsulting Srl (partecipazione cessata ex lege – bisogna avviare la procedura per liquidare in denaro del valore della quota da parte della società);
- G) E.P.F.C.

14 Per le altre società ed enti si ricorda che la legge n. 244/07 e la legge n. 190/2014 prevedono che le Pubbliche Amministrazioni siano tenute a ridurre le partecipazioni in un'ottica di contenimento della spesa e di buon andamento dell'azione amministrativa tenendo conto "anche" di alcuni criteri operativi quali:

- a) la liquidazione o la cessione delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- b) la soppressione delle società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) la eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Come risulta evidente dalla lettura della norma, i criteri di cui innanzi non sono vincolanti ma costituiscono la "chiave di lettura" del singolo rapporto partecipativo, che consenta di individuare se dismettere la partecipazione



o se ritenerla ricompresa tra quelle utili ad una corretta ed economica azione amministrativa.

Al precedente CAP. A], par. 5, si è evidenziato che la normativa innanzi richiamata fa riferimento alle sole società ma che nulla impedisce alla P.A. e, nel caso di specie, al Politecnico di Bari, di individuare partecipazioni in Consorzi o Enti diversi da società che risultino non necessarie o, addirittura, fonti di oneri e che, in quanto tali, possano essere oggetto di iniziative di riduzione.

Detto ciò, si individuano, in questa sede, i criteri di fondo da seguire nella valutazione delle partecipazioni del Politecnico al fine della realizzazione del piano operativo di razionalizzazione utilizzando i criteri indicati dalla legge ed alla luce dei principi e regole di buona amministrazione.

1) SOCIETA'

Per le società, come detto, il legislatore ha fornito criteri indicativi.

a) Risultati di gestione.

Benché l'art. 1, comma 611 della legge n. 190/14 non li indichi tra i criteri di cui ("anche") tener conto, è evidente che i risultati di gestione ed i dati di bilancio delle società partecipate siano il dato fondamentale da cui partire, avendo la normativa in questione la dichiarata finalità "... di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In quest'ottica, dovrà essere valutato il risultato degli ultimi tre esercizi al fine di comprendere l'effettivo "trend" della società nel breve/medio termine.

Rilevante sarà anche la valutazione del rapporto tra Capitale e Patrimonio Netto idonea a chiarire se il patrimonio della società sia aumentato o diminuito.

Tali dati sono forniti nelle schede relative a ciascuna partecipazione societaria, allegate alla presente relazione.

Naturalmente, società che presentino continue perdite o che abbiano un rapporto tra patrimonio netto considerevolmente inferiore al capitale, dovranno essere considerate tra quelle oggetto di dismissione delle relative partecipazioni.

b) Indispensabilità

L'art. 1, comma 611, della legge n. 190/14 prevede quale criterio di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, l'eliminazione di





quelle non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Pubblico procedente.

L'art. 3, comma 27, della legge n. 244/07 individuava tra le partecipazioni vietate e, quindi, da dismettere, quelle "non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali".

E' da ritenere che con le espressioni "strettamente necessarie" ed "indispensabili" il legislatore abbia voluto far riferimento alla strumentalità delle società partecipate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente Pubblico. Diversamente, quanto meno per le Istituzioni Universitarie, sarebbe difficile ipotizzare che società partecipate siano "indispensabili" (nel senso letterale del termine), poiché in tal caso si dovrebbe affermare l'incapacità dell'Istituzione a raggiungere, con le proprie strutture e con la propria organizzazione interna i fini istituzionali. E così certamente non è.

In termini di "strumentalità", invece, la partecipazione in società che consentano, per esempio, applicazioni concrete degli aspetti teorici, o collegamento con il mondo produttivo e del lavoro delle strutture accademiche, può certamente considerarsi tra quelle meritevoli di essere mantenute.

Specularmente, la partecipazione in società che non apportino più vantaggi al perseguimento delle attività istituzionali, sia per la intervenuta inoperatività, sia per la scarsità dei risultati, potranno essere considerate non più necessarie e, quindi, dismettibili.

In quest'ottica, le società *spin off* aventi quale oggetto sociale attività riconducibili a quelle indicate nell'art. 1, comma 1, del relativo "Regolamento" approvato dal Senato accademico il 13 aprile 2012, sono da considerarsi astrattamente strumentali, salvo verificare, caso per caso, che svolgano realmente le attività prefissate e che il Politecnico di Bari abbia ancora necessità di utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati documentati della ricerca (nei singoli campi di intervento), da parte delle società esaminate.

Un'annotazione merita il Decreto MIUR n. 713/2010, preso in considerazione nel verbale del C.d.A. del Politecnico del 30.09.13 n. 14.

Ai fini della partecipazione ai programmi operativi oggetto del Decreto, l'art. 4 prevede che i soggetti attuatori debbano presentarsi nella composizione "Pubblico/Privato" costituiti in forma associata avente valore legale, sia contrattuale sia societaria. Il comma 2 dell'art. 4 prevede che "I soggetti attuatori debbano assumere l'impegno a mantenere la forma associata, nonché una stabile organizzazione nelle regioni della convergenza, per almeno cinque anni dal termine effettivo di conclusione dei progetti".

Pertanto, ove il Politecnico abbia partecipato al Bando ottenendo l'ammissione di progetti quale associato di una società partecipata, potrà certamente (ricorrendone i presupposti) far cessare la partecipazione anche ove il termine di cinque anni di cui innanzi non sia decorso.

Ove invece dovesse aver partecipato attraverso una società partecipata, in quanto facente parte dei soci (rispettando così il requisito di cui all'art. 4, comma 1), è difficile che la relativa partecipazione possa essere dismessa prima della scadenza innanzi indicata, perché ciò potrebbe dar luogo a problemi connessi anche alla revoca dei finanziamenti e ad obblighi restitutori.

c) Le società "empty box" ed i costi di amministrazione.

Non particolarmente rilevante, per il Politecnico di Bari, è il criterio operativo in oggetto.

In caso di società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti andrà valutato se la stessa sia ancora inattiva e se per la sua attività sia necessaria la presenza dei dipendenti. Molte società, poi, essendo state costituite quali spin off del Politecnico di Bari, non hanno bisogno di dipendenti in quanto gli stessi amministratori, in quanto docenti, svolgono le attività essenziali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Per tali società, quindi, gli obiettivi di contenimento della spesa da indicare nel piano di razionalizzazione potrebbero essere raggiunti valutando l'opportunità di procedere - in applicazione di altro criterio indicato dalla legge n. 190/14 - al contenimento dei costi di funzionamento mediante riduzione del numero degli amministratori e delle relative eventuali remunerazioni.

d) Le società svolgenti attività analoghe.

Ove dovesse risultare, dalla comparazione sia degli oggetti sociali delle società, sia (e soprattutto) dei dati inerenti l'attività concretamente svolta, che vi siano più società che svolgano la medesima attività, sarà più che opportuno prevedere nel piano di razionalizzazione la fusione di dette società.

2) ENTI DIVERSI DA SOCIETA'

Il procedimento in corso non contempla soggetti giuridici diversi dalle società.

Tuttavia, potrà certamente cogliersi l'occasione per dismettere partecipazioni in organismi collettivi che procurino dispendio finanziario per il Politecnico di Bari.

Approvato nella seduta n. 8/2015 del 22 giugno 2015



In questi casi, però, si dovrà tener conto di eventuali vincoli e norme statutarie che disciplinano il recesso.

Per tale categoria di partecipazione, oltre all'eventuale recesso o richiesta di liquidazione di soggetti giuridici che siano fonte di perdita o, comunque, di continuo esborso, potrà essere anche valutata l'opportunità di perseguire il risultato del contenimento della spesa mediante iniziative volte alla riduzione o eliminazione di eventuali contributi fissi connessi alla partecipazione al consesso.

3) ELENCO PARTECIPATE CON PERDITE SUPERIORI AGLI UTILI NEI BILANCI 2011,2012 e 2013 E\O CON PATRIMONIO NETTO INFERIORE AL CAPITALE (il numero tra parentesi corrisponde alla scheda).

Dall'esame dei bilanci forniti e\o acquisiti presso la Camera di Commercio si evincono le seguenti criticità:

3.1. PARTECIPATE CON PERDITE SUPERIORI AGLI UTILI NEI BILANCI 2011, 2012 e 2013

- (3) CCT IMPRESAMBIENTE s.c.a.r.l
- (4) CCT BIOSISTEMA s.c.a.r.l
- (5) UNIVERSUS CSEI Consorzio
- (8) CCT MIT s.c.a.r.l.
- (12) CALEF consorzio
- (19) CENTRO LASER s.c.a.r.l.
- (22) DAISY NET s.c.a.r.l.
- (23) DARE s.c.a.r.l.
- (29) DISTRETTO H – BIO s.c.a.r.l.
- (30) SILAB s.c.a.r.l. (perdita fisiologica e di scarsa rilevanza)
- (31) EPFC consorzio
- (39) POLISHAPE 3D SRL
- (40) WEC SRL
- (41) POLIMECH SRL
- (49) AUTOLOGOS SRL (perdita fisiologica e di scarsa rilevanza)
- (50) IDEA SRL (perdita fisiologica e di scarsa rilevanza)
- (51) NETWAL
- (52) DISTRETTO PRODUTTIVO INFORMATICO



3.2. PARTECIPATE CON PATRIMONIO NETTO INFERIORE AL CAPITALE

- (4) CCT BIOSISTEMA s.c.a.r.l
- (5) UNIVERSUS CSEI Consorzio
- (8) CCT MIT s.c.a.r.l.
- (13) CO.IN.FO. consorzio
- (15) CONISMA (lo statuto lo qualifica consorzio, ma sulla visura camerale la forma giuridica risulta "associazione")
- (19) CENTRO LASER s.c.a r.l.
- (22) DAISY NET s.c.a r.l.
- (29) DISTRETTO H – BIO s.c.a r.l.
- (30) SILAB s.c.a r.l. (di scarsa rilevanza)
- (31) EPFC consorzio
- (39) POLISHAPE 3D SRL
- (40) WEC SRL
- (49) AUTOLOGOS SRL (scarsa rilevanza)

4 PARTECIPATE IN LIQUIDAZIONE

- (7) Patto Territoriale dell'Area Metropolitana di Bari s.p.a.
- (25) PASTIS Centro Nazionale per la ricerca e lo sviluppo dei materiali

Per le partecipate in liquidazione bisognerà solo compulsare i liquidatori affinché completino quanto prima le attività di loro competenza in vista dello scioglimento.

5

Segnaliamo che l'avv. Giuseppe Chiaia Noya si è astenuto dalla valutazione della INNOLAB SRL (33) in quanto cognato del socio ed amministratore Marco Falagario, nonché cognato del marito dell'altra socia Maria Grazia Dotoli.

§§§§

Alleghiamo alla presente:

Visure camerali per ciascuna partecipata iscritta alla Camera di Commercio;

Schede per ciascuna partecipata.

* * * * *

Pagina 35 di 36

Prende la parola il Rettore, il quale riferisce che entro il mese di marzo il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico saranno chiamati ad esprimersi definitivamente sul piano di razionalizzazione delle partecipazioni, prima di trasmetterlo alla Corte



dei Conti come prevede la normativa di riferimento.

Ciò premesso, il Rettore, invita il Senato Accademico ad esprimere parere in merito.

Il prof. Corsi plaude all'iniziativa intrapresa, ma chiede in merito a uno dei criteri che si vogliono adottare al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie del Politecnico, ovvero il requisito di *indispensabilità della partecipata*, se questa sia sufficiente a tenere in vita la partecipazione societaria del nostro ateneo anche a in presenza di risultati di bilancio non positivi.

Il Rettore, a conforto della richiesta avanzata dal prof. Corsi, precisa che anche in presenza di risultati di bilancio positivi non si prescinderebbe dal requisito di indispensabilità della partecipazione societaria del Politecnico.

Il Prof. Marzano concorda con quanto delineato dal Rettore e dal Direttore Generale, in quanto ritiene che la necessità di operare una ricognizione delle partecipazioni societarie del Politecnico sia opportuna oltre ad essere necessaria.

Il prof. Marzano ricorda che durante il suo mandato da Rettore si adoperò per avviare una ricognizione delle partecipazioni societarie del Politecnico, in vista di una possibile loro razionalizzazione.

Il prof. Marzano ringrazia il Rettore per aver sottoposto all'attenzione del Senato l'argomento in discussione, pur essendo di stretta competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il prof. Fratino ricorda che la commissione di Consiglio di Amministrazione, di cui ha fatto parte, aveva avviato una ricognizione delle partecipazioni societarie del Politecnico e un'analisi dei rispettivi bilanci al fine di razionalizzare le partecipazioni. Il prof. Fratino chiede che sia formulato un invito al Consiglio di Amministrazione, il quale elabori un documento di intenti che espliciti i criteri oggettivi che devono essere rispettati per partecipare a una società.

IL SENATO ACCADEMICO

VISTA la legge 23.12.2014 n° 190 art. 1 co. 611 e ss.;

VISTA la documentazione inerente le società partecipate dal Politecnico di Bari;

UDITA la relazione del Direttore Generale,

all'unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine al seguente criterio a cui il Politecnico di Bari dovrà ispirarsi nel processo di razionalizzazione delle società partecipate:

- risultato di gestione della partecipata;
- Indispensabilità della partecipata.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze

P. 38 o.d.g. - SUA RD: Approvazione schede Dipartimenti anni 2011, 2012 e 2013.

Il Rettore informa che è in corso l'attività sperimentale di autovalutazione della ricerca Dipartimentale mediante compilazione della Scheda Unica Annuale per la Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) per le annualità 2013 (parte I e II), 2012 (parte II), 2011 (parte II). La scadenza di questa fase di sperimentazione è fissata al giorno 13/3/2015.

L'elaborazione della SUA-RD è prevista dall'art. 3, comma 5; dall'art. 5, comma 1 e dall'art. 8, comma 1 del DM 47/2013.

LA SUA-RD contiene le informazioni e i dati utili per la valutazione della ricerca all'interno del sistema AVA, sia in termini di Accreditamento Periodico delle Sedi, e quindi di valutazione del sistema di Assicurazione di Qualità degli Atenei, sia per quanto riguarda la verifica annuale dei risultati della ricerca ai fini della Valutazione Periodica. Quest'ultimo aspetto dovrà prevedere l'integrazione tra i risultati dell'ultima VQR effettuata e quelli che si renderanno disponibili annualmente all'interno delle SUA-RD.

Il Rettore evidenzia che dall'esame delle schede SUA-RD è emersa la presenza di numerosi docenti che risultano inattivi dal punto di vista scientifico. In particolare in alcuni settori scientifici e disciplinari si riscontra il 40% del tasso di totale assenza di produzione scientifica negli ultimi cinque anni.

Quest'ultimo elemento è molto importante perchè una parte cospicua dei finanziamenti destinati dal MIUR agli Atenei sono legati alla valutazione dei risultati della loro complessiva attività scientifica e didattica. Pertanto, il Rettore invita i Direttori dei Dipartimenti a sensibilizzare maggiormente i docenti a una maggiore produzione scientifica nell'interesse di tutto il Politecnico.

Il Rettore, pertanto sottopone ai presenti i documenti conclusivi, distinti per Dipartimento ed annualità oggetto di rilevazione (allegati alla presente), che rappresentano i processi, prodotti e soggetti attivi della ricerca che presso i Dipartimenti è stata svolta nel triennio suddetto.



Il Rettore, terminate la relazione, invita il Senato Accademico a valutare le schede di cui trattasi.

Il prof. Montalbano ritiene che in una parte di coloro che risultano inattivi si palesi una sostanziale sfiducia nei confronti dell'istituzione universitaria in genere e dei Dipartimenti, luogo deputato alla sperimentazione e allo sviluppo della ricerca. Azioni coercitive o perentorie non sono utili a un cambiamento di rotta. Pur garantendo meccanismi di monitoraggio continuo della produttività interni al Politecnico (e non solo connessi alle verifiche ministeriali), onde prevenire fenomeni estremi di immobilismo si potrebbe rivelare utile, di contro, un'azione che punti ad un rinnovato e motivato coinvolgimento dei docenti nei gruppi di ricerca e nei laboratori, spingendo verso una maggiore produttività scientifica degli interi gruppi.

Il prof. Fratino ritiene che il problema non sia tanto di ridurre i docenti inattivi, piuttosto di utilizzare un Sistema di misurazione e valutazione della ricerca uniforme in Dipartimenti. E poi un piano delle performance in cui sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori su cui si baserà poi la misurazione e la valutazione della ricerca. Azioni che, ovviamente, andrebbero concertate anticipatamente all'interno dei singoli Dipartimenti.

Alle ore 12:34 esce il prof. Corsi.

Il prof. Marzano, pur consapevole della complessità della tematica in discussione, ritiene che le linee guida tracciate dal Rettore siano condivisibili, in quanto tendono a un cambiamento culturale e una maggiore responsabilizzazione del corpo docente.

Alle ore 12:41 entra la prof.ssa Ficarelli, Prorettore vicario.

Il Rettore nel rinnovare la proposta ai Direttori dei Dipartimenti di stabilire obiettivi minimi a tutti i docenti nell'ambito della ricerca, rileva che la scheda SUA-RD presentata dal DICAR, in particolare le schede A1 e B3, sono difformi nel formato e nei contenuti rispetto a quelle presentate dagli altri Dipartimenti. Pertanto ne propone la modifica.

Alle ore 13:00 esce il prof. Marzano.

IL SENATO ACCADEMICO

VISTE le schede SUA RD dei Dipartimenti DIF, DEI, DICATECH, DICAR, DMMM per le annualità 2013, 2012, 2011;
UDITA la relazione del Rettore,

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare le schede SUA RD dei Dipartimenti DIF, DEI, DICATECH, DICAR, DMMM per le annualità 2013, 2012, 2011, apportando modifiche alle schede A1 e B3 del DICAR.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze

Alle ore 13:15 esce il dott. Montalbano.

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

P. 29 o.d.g. - Convenzione Quadro tra il Politecnico di Bari e l'ARCA Puglia Centrale, Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare, finalizzata a stabilire una collaborazione in materia di elaborazione di tesi di laurea nonché allo sviluppo di progettualità congiunte sui temi connessi alla rigenerazione edilizia e sociale del patrimonio abitativo pubblico.

Il Rettore ricorda che il senato Accademico, nella seduta del 25.02 u.s., aveva deliberato di rinviare l'approvazione della Convenzione, invitando la dott.ssa Chiarantoni a meglio definire l'ambito della proposta di convenzione, anche sentito il Rettore e altri potenziali interessati.

Pertanto, si sottopone all'attenzione del Senato Accademico, la Convenzione modificata:

CONVENZIONE QUADRO TRA

Il Politecnico di Bari (di seguito denominato Politecnico) CF 93051590722, con sede legale in Bari, Via Amendola 126/B, rappresentato dal Magnifico Rettore prof. Ing. Eugenio Di Sciascio, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico _____



E

ARCA Puglia Centrale, Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare (di seguito denominata ARCA) con sede legale in Bari (Ba) alla Via Francesco Crispi 85/A, rappresentata in questa sede dal -----

PREMESSO CHE

- Il ruolo dell'ARCA Puglia Centrale è quello di operare nella Pubblica amministrazione per la gestione dei patrimoni pubblici e soprattutto per l'attuazione di una politica regionale per la casa che si sostanzia in interventi edilizi improntati sulla qualità costruttiva, sul risparmio energetico, sia a livello costruttivo che a livello di rigenerazione urbana;
- L'Agenzia è protagonista principale del processo fondamentale di rigenerazione del tessuto sociale delle periferie allargando la platea della propria utenza a nuove tipologie quali quelle delle giovani coppie e degli immigrati;
- Le parti sono interessate alla promozione della ricerca e della sperimentazione sui temi dell'edilizia;
- È interesse del Politecnico attivare forme di collaborazione per lo sviluppo di progettualità sui temi connessi alla rigenerazione edilizia e monitoraggio dinamico dell'edilizia esistente;
- Le parti non agiscono con scopo di lucro e, pertanto, non trarranno utili dalle attività di cui al presente accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPUANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Finalità e oggetto

Le parti, compatibilmente con i propri scopi istituzionali, alle condizioni appresso specificate, concordano di collaborare per l'esecuzione di ricerche finalizzate allo svolgimento di attività scientifica-tecnica, di ricerca scientifica applicata sul tema: Ri-Genera & Ri-Abita: Ricerca e sperimentazione di metodi innovativi per la Rigenerazione del patrimonio di Edilizia Residenziale pubblica. Le tematiche saranno incentrate sullo sviluppo, sulla caratterizzazione e sulla sperimentazione di processi di rigenerazione e recupero edilizio e monitoraggio dinamico dell'edilizia esistente. Particolare attenzione sarà posta alla ricerca di sistemi costruttivi ed interventi di riqualificazione e recupero funzionale ed energetico attraverso lo studio la ricerca e l'implementazione di sistemi energetici atti a garantire un innalzamento della qualità abitativa, in termini funzionale-distributivo, tecnico-tecnologico ed energetico.

Art. 3 – Responsabili Tecnico scientifici della Convenzione Quadro

Le parti convengono di affidare quali responsabili ai fini della corretta esecuzione della gestione del presente Accordo, i seguenti responsabili tecnico scientifici:

- Prof. -----, per il Politecnico
- Geom.: -----, per ARCA Puglia

Art. 4 – Oneri finanziari e Accordi attuativi

La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti. Eventuali attività che dovessero comportare oneri finanziari a carico delle parti, saranno oggetto di specifici accordi attuativi.

L'ARCA Puglia, nel caso di interesse dei risultati ottenuti all'esito della collaborazione, subordinatamente al consenso delle Parti, si riserva di sottoporre tali esiti alla Regione Puglia, al fine di valutare la possibilità di ottenere finanziamenti per successive fasi di approfondimento tecnico/scientifico.

Successivamente alla eventuale valutazione positiva della Regione Puglia, specifici accordi tra le Parti regoleranno le modalità di gestione dei finanziamenti ottenuti.

Art. 5 - Diritti di Proprietà intellettuale e Pubblicazione dei risultati

I singoli Accordi Attuativi disciplinano i diritti di proprietà intellettuale e le modalità di pubblicazione dei risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi svolti in collaborazione. Per qualsiasi pubblicazione, ciascuna parte richiedente dovrà acquisire previamente l'autorizzazione scritta dell'altra parte

Art. 6 – Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti all'altro non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza la preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti beneficiari avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere riservate le informazioni e le documentazioni ottenute per non divulgare, a non divulgare a terzi le stesse e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dei predetti Accordi, inoltre, le parti si obbligano ad astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di risultati.



Art. 7 – Durata

La durata della presente Convenzione è concordata tra le Parti in 3 (tre) anni a partire dalla data della sottoscrizione della medesima. Le parti concordano che sia la Convenzione che i singoli Accordi Attuativi si intendono tacitamente rinnovati, dopo la scadenza, per periodi successivi di tre anni.

Art. 8 - Recesso

Ciascuna delle parti si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, a proprio insindacabile giudizio, rispettando un preavviso di almeno novanta (90) giorni a favore della controparte. La dichiarazione di recesso dovrà essere notificata alla controparte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 4, in conformità alla normativa vigente.

Art. 10 - Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Bari.

Il Rettore, terminata la relazione, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Il Rettore riferisce di essere venuto conoscenza dell'esistenza di Convenzioni stipulate precedentemente tra il DICAR e l'ARCA, di cui l'Amministrazione risulta non essere stata messa a conoscenza e, tanto meno, il Senato Accademico abbia deliberato in merito.

Pertanto, propone di revocare le Convenzioni precedentemente sottoscritte tra il DICAR e l'ARCA Puglia Centrale, Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare; di approvare la presente Convenzione tra il Politecnico e l'ARCA Puglia Centrale, Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare e di nominare, quale referente per il Politecnico, la dott.ssa Carla Chiarantoni che avrà il compito di promuovere le attività, di cui all'art. 2 della suddetta Convenzione, coinvolgendo in particolare i Dipartimenti DICAR e DICATECh, in cui sono presenti i settori scientifici e disciplinari affini.

IL SENATO ACCADEMICO

VISTA la proposta di Convenzione Quadro tra il Politecnico di Bari e l'ARCA Puglia Centrale, Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare, finalizzata a stabilire una collaborazione in materia di elaborazione di tesi di laurea nonché allo sviluppo di progettualità congiunte sui temi connessi alla Rigenerazione edilizia e sociale del patrimonio abitativo pubblico;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

UDITA la relazione del Rettore,

all'unanimità,

DELIBERA

- di revocare eventuali Convenzioni precedentemente sottoscritte tra il DICAR e l'ARCA Puglia Centrale, Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare;
- di approvare la presente Convenzione tra il Politecnico e l'ARCA Puglia Centrale, Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare;
- di nominare, quale referente per il Politecnico, la dott.ssa Carla Chiarantoni che avrà il compito di promuovere le attività di cui all'art. 2 della Convenzione, coinvolgendo in particolare i Dipartimenti DICAR e DICATECh.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze

Alle ore 13:20, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio ROMEO

IL PRESIDENTE
Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio

